

Decreto n° 1193/ARDISSTRIESTE del 28/07/2022

Decreto a contrarre per l'affidamento del contratto ponte avente ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – CIG Z4437396BE

Il Direttore Generale**Visti:**

- il regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, e ss.mm.ii. "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione", approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022;
- la D.G.R. 12 giugno 2020, n. 852 con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore generale dell'ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 2278 a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

Richiamati:

- il decreto n. 975 di data 17/07/2019 con il quale è stato affidato alla Società POLICLINICO TRIESTINO

SPA con sede legale in Trieste, Via Bonaparte, 4 – Partita Iva e C.F. 00139620322, il servizio di sorveglianza sanitaria, con individuazione del dott. Andrea Prodi, quale medico competente, per la durata di 36 mesi;

- il contratto stipulato prot. n. 81-P del 05/08/2019 per il suddetto servizio con la Società POLICLINICO TRIESTINO SPA con data di decorrenza il 31/07/2019 per la durata di 36 mesi;

Vista la necessità di approvvigionamento del servizio di sorveglianza sanitaria che deve essere svolto senza soluzione di continuità dal 01/08/2022, in quanto previsto come obbligo di legge dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. possono ricorrere alle medesime convenzioni o alle convenzioni delle centrali di committenza di cui ai commi 455 e 456 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 21.01.2022 avente ad oggetto "L.R. 26/2014, art. 47, piano denominato "attività di centralizzazione della centrale unica di committenza – soggetto aggregatore regionale, piano biennale 2022-2023. Adozione.";

Richiamato in particolare l'allegato 1 alla deliberazione citata che prevede l'iniziativa 22PGR121 "Sorveglianza sanitaria, RSPP (ed. 2022)";

Atteso che risulta indispensabile procedere immediatamente all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nelle more dell'attivazione della sopra indicata convenzione da parte della CUC regionale;

Visto che il cd "contratto ponte" rappresenta una soluzione che ha avuto espresso riconoscimento sia a livello ministeriale che in ambito giurisprudenziale, declinata in modo flessibile con riferimento alle disposizioni del Codice Appalti;

Visto l'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui : "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,n.488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

Ritenuto che attivare una procedura da parte della CUC richieda un tempo minimo non inferiore a 6 mesi (considerando sia la fase preparatoria di predisposizione del capitolato e della documentazione di gara sia la fase di svolgimento della procedura vera e propria) e dunque attualmente una previsione ottimistica porta a stimare che una siffatta procedura potrebbe arrivare a conclusione entro luglio 2023;

Stimato pertanto che i tempi per la realizzazione di un'autonoma procedura comparativa da parte di ARDIS sono incompatibili con la necessità di urgente approvvigionamento del servizio al fine di garantire la sua prosecuzione senza soluzione di continuità per ragioni legate all'attuale emergenza sanitaria derivante da Covid-19 e alla scadenza delle visite mediche di idoneità lavorativa;

Ritenuto conseguentemente che l'unica soluzione concretamente percorribile, al fine di garantire la continuità del servizio, consisterebbe nello stipulare un "contratto ponte" da affidare in via diretta all'operatore economico uscente, che è il solo che può assicurare determinate caratteristiche di prezzo e di servizio, anche e soprattutto relativamente ai tempi di attivazione, fino alla messa in funzione della nuova gara della CUC regionale;

Dato atto che anche la giurisprudenza, attraverso varie pronunce, ha avuto modo di ricondurre la figura del "contratto ponte" nell'ambito dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (tra le altre Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3566) ammettendo peraltro la possibilità che qualora ricorrano determinate situazioni di eccezionalità il medesimo art. 63 possa dar luogo anche ad un affidamento diretto (ad es. T.a.r.-Sardegna-Sez.-I-31-ottobre-2019-n.-809, T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533);

Dato atto che, in ogni caso, è consentito l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni)" e successive modifiche, fino a 139.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.);

Accertato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio sopra precisato e che pertanto è possibile esperire un'autonoma procedura di affidamento;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici);

Considerato che la norma su citata, così come modificata dall'art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018, n. 145, esonera le pubbliche amministrazioni dall'obbligo del ricorso ai mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata tramite posta elettronica certificata;

Visto il Durc prot. INAIL_ 33691089 con validità fino alla data del 27/10/2022 agli atti dell'ufficio;

Visto il CIG Z4437396BE rilasciato dall'ANAC agli atti dell'ufficio;

Preso atto della dichiarazione resa dall'affidatario, agli atti dell'ufficio, in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati per l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Dato atto che nelle more delle verifiche di cui sopra da parte degli Uffici competenti, è necessario provvedere quanto prima all'affidamento al fine di assicurarsi la copertura del servizio in oggetto;

Acquisita la nota prot. 18548 dd. 20.07.2022 con la quale la Società POLICLINICO TRIESTINO SPA dà l'assenso alla prosecuzione del servizio e comunica il mantenimento delle stesse condizioni di fornitura in essere;

Considerato che i costi potrebbero subire variazioni a seconda del personale in aumento o diminuzione, riunioni annuali ulteriori e relativa attività del medico competente (sopralluoghi, consulenza), certificati medici a richiesta (internazionale, maternità, idoneità specifiche, fine isolamento Covid, ecc), uscita dello specialista presso l'ente (se richiesta), rimborso forfettario spese postali per invio documentazione, tutte attività che comunque manterrebbero l'equilibrio economico dell'affidamento con riferimento ai benchmark;

Valutato che le condizioni contrattuali in essere sono adeguate alle esigenze di ARDiS, in termini qualitativi ed economici, rispondendo pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

Considerato che, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto a POLICLINICO TRIESTINO SPA con sede legale in Trieste, C.F. E P.IVA 00139620322 di un "contratto ponte", che attualmente costituisce l'unica soluzione in grado di garantire la migliore e più tempestiva soluzione della criticità rilevata, all'interno del sistema di centralizzazione degli appalti istituito dalle spending review, in coerenza ai principi stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di affidare a POLICLINICO TRIESTINO SPA con sede legale in Trieste, Via Bonaparte, 4 – Partita Iva e C.F. 00139620322, il contratto ponte per il servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.07.2023, con previsione di risoluzione allorché sarà attivata la Convenzione stipulata dalla CUC regionale, con individuazione del dott. Andrea Prodi, quale medico competente, di cui è garantito il possesso dei requisiti di legge, in base alla nota prot. 18548 dd. 20.07.2022 con la quale la Società POLICLINICO TRIESTINO SPA dà l'assenso alla prosecuzione del servizio e comunica il mantenimento delle stesse condizioni di fornitura in essere;

Considerato che gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto sono pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, di seguito evidenziati:

- l'oggetto del contratto è il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- il valore complessivo stimato per l'affidamento del servizio suddetto fino al 31.07.2023 è di € 4.825,00 esenti IVA, ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii
- l'operatore economico individuato è il POLICLINICO TRIESTINO SPA con sede legale in Trieste, Via Bonaparte, 4 – C.F. e P.IVA 00139620322;
- il contratto ha decorrenza 01.08.2022, per la durata di 12 mesi, con facoltà di proroga ove permangano i presupposti che hanno dato luogo al contratto medesimo ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'attivazione della convenzione stipulata dalla CUC regionale;

Visti gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;

Dare atto che la spesa complessiva per il suddetto servizio, pari ad euro 4.825,00 esenti IVA, ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii, trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, Tit. 1, cap. 1050/300 "Servizi sanitari – medico competente" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;

Dare altresì atto che è già impegnata, per l'anno 2022, la spesa di € 3.000,00, IVA esente ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii, su Missione 4, Programma 4, Tit. 1, cap. 1050/300 "Servizi sanitari – medico competente" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;

Constatato che l'obbligazione assunta relativa al servizio di che trattasi verrà a scadere nell'anno 2022;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di affidare all'operatore economico POLICLINICO TRIESTINO SPA con sede legale in Trieste, Via Bonaparte, 4, C.F. e P.IVA 00139620322 il servizio di sorveglianza sanitaria in favore dell'ARDIS, mediante la stipulazione di un "contratto ponte", per il tempo strettamente necessario all'attivazione della Convenzione della CUC regionale per il medesimo servizio, con individuazione del dott. Andrea Prodi, quale medico competente, con decorrenza 01.08.2022, per la durata di 12 mesi, con facoltà di proroga ove permangano i presupposti che hanno dato luogo al contratto medesimo ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'attivazione della convenzione stipulata dalla CUC regionale;

2. di individuare gli elementi essenziali del contratto, come di seguito:
 - l'oggetto del contratto è il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 - il valore complessivo stimato per l'affidamento del servizio suddetto fino al 31.07.2023 è di € 4.825,00 - esenti IVA, ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii
 - l'operatore economico individuato è il POLICLINICO TRIESTINO SPA con sede legale in Trieste, Via Bonaparte, 4, C.F. e P.IVA 00139620322;
 - il contratto ha durata dalla data del 01.08.2022 e fino al 31.07.2023, con facoltà di proroga ove permangano i presupposti che hanno dato luogo al contratto medesimo ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'attivazione della convenzione stipulata dalla CUC regionale;
3. di dare atto che con nota prot. 18548 dd. 20.07.2022 la Società POLICLINICO TRIESTINO SPA dà l'assenso alla prosecuzione del servizio e comunica il mantenimento delle stesse condizioni di fornitura in essere;
4. di dare atto che la spesa complessiva per il suddetto servizio, pari ad euro 4.825,00 esenti IVA, ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii, trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, Tit. 1, cap. 1050/300 "Servizi sanitari – medico competente" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
5. di dare atto che per l'anno 2022 è già impegnata la spesa di euro 3.000,00, IVA esente ex art. 6, comma 10, della L. n. 133 del 13/05/1999 e ss.mm.ii., nonché ex art. 10, comma 18, del DPR n. 633 dd. 26/10/1972 e ss.mm.ii, su Missione 4, Programma 4, Tit. 1, cap. 1050/300 "Servizi sanitari – medico competente" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
6. di dare atto che l'obbligazione assunta relativa al servizio di che trattasi verrà a scadere nell'anno 2022;
7. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che al presente decreto seguirà l'atto formale di nomina del dott. Andrea Prodi, medico competente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008;
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della stazione contraente o appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" come previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Il Direttore Generale
Pierpaolo Olla
(firmato digitalmente)

Referente istruttoria: Lucia Dri